

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

19.10.2006

PE 380.688v01-00

EMENDAMENTI 13-58

**Progetto di parere
di David Hammerstein Mintz**

(PE 378.715v01-00)

Misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Proposta modificata di direttiva (COM(2006)0168 – C6-0223/2005 – 2005/0127(COD))

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Dorette Corbey e Edith Mastenbroek

Emendamento 13

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law measures must be considered essential in the battle against these violations. That the European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal must also be regarded as not expedient. This House should therefore consider, as has happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality

AM\635907IT.doc

PE 380.688v01-00

principles are respected by this proposed Directive.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Vladimír Remek

Emendamento 14

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Come illustrato nella lettera inviata al Commissario Frattini dal presidente del Senato, Y.E.M.A. Timmermann-Buck, e dal presidente della Camera, F.W. Weisglas, il 3 luglio 2006, "le due Camere degli Stati generali dei Paesi Bassi ritengono che alla Comunità non sia stato conferito alcun potere riguardo all'obiettivo dell'azione proposta. Tuttavia, le due Camere hanno esaminato la presente proposta in relazione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, giungendo alla conclusione che non è conforme a questi due principi".

Proposta di direttiva

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da ◀Umberto Guidoni e Vladimír Remek▶

Emendamento 15

Considerando 1 bis (nuovo)

(1bis) Concorda con il governo olandese il quale, nel luglio 2006, ha sottolineato che gli strumenti giuridici per combattere la pirateria sono già disponibili ed ha rigettato la presente direttiva ritenendola inutile sostenendo, inoltre, che la Commissione non ha alcuna competenza nel proporre una direttiva che criminalizza la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Or. it

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Vladimír Remek

Emendamento 16
Considerando 1 ter (nuovo)

(1ter) Concorda con il parlamento olandese il quale rileva che non esiste alcuna manifesta necessità di tale direttiva e che la Commissione sta interpretando in modo erroneo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-176/03, ampliando il suo spazio di intervento normativo in una materia che non le compete.

Or. it

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 17
Considerando 8

(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, **e gli esperti** possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni.

(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni.

Or. fr

Motivazione

La nozione di esperti, senza ulteriore precisione, è quanto mai vaga. Poiché il loro intervento nello svolgimento delle indagini è tanto meno specificato essa potrebbe ritardare inutilmente l'iter di tali indagini oltre che la composizione delle controversie. È pertanto preferibile sopprimere tale riferimento.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Emendamento 18
Considerando 9

(9) Al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali riguardanti le violazioni della proprietà intellettuale, è necessario che questi non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa della vittima del reato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le autorità preposte alle indagini penali non devono poter agire di propria iniziativa prima della presentazione di una denuncia da parte del titolare dei diritti. Poiché le disposizioni in materia di licenze non sono rese pubbliche, il titolare dei diritti ha fundamentalmente la facoltà di disporre dei suoi diritti come ritiene opportuno.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 19
Considerando 9

(9) Al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali riguardanti le violazioni della proprietà intellettuale, è necessario che questi non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa della vittima del reato.

(9) Gli Stati membri devono avere la possibilità di prevedere o mantenere un sistema ufficiale ovvero un sistema privato di procedimenti. Nel caso di un sistema privato, il titolare dei diritti deve essere informato dalle autorità delle presunte violazioni e, nel caso di sospetti adeguatamente fondati, i prodotti in causa possono essere sequestrati in via provvisoria.

Or. de

Motivazione

La Commissione propone un sistema ufficiale, ma negli Stati membri esistono anche sistemi privati, che consentono un'azione penale mirata se le misure di diritto civile non sono sufficienti. Deve essere possibile mantenere tali sistemi anche in futuro. Se le autorità vengono a conoscenza di atti di pirateria, è importante che il titolare dei diritti interessato sia informato della presunta violazione e che i prodotti in causa possano essere sequestrati in via provvisoria.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 20

Considerando 9

(9) Al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali riguardanti le violazioni della proprietà intellettuale, è necessario che questi **non siano subordinati alla** dichiarazione o all'accusa della vittima del reato.

(9) Al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali riguardanti le violazioni della proprietà intellettuale, è necessario che questi **possano essere avviati anche in mancanza della** dichiarazione o dell'accusa della vittima del reato.

Or. fr

Motivazione

Nello specificare le condizioni d'avvio del procedimento penale tale emendamento preserva l'elasticità del dispositivo proposto. È quanto mai rilevante, specie allorquando è in gioco la salute pubblica in cui il titolare del diritto sia indeterminato, che il procedimento penale possa essere avviato in mancanza di una dichiarazione della vittima del reato.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Emendamento 21

Articolo 1, comma 1

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il **rispetto dei diritti di proprietà intellettuale**.

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il **divieto di violazione del diritto d'autore e di contraffazione di un marchio su scala commerciale**.

Or. en

Motivazione

La motivazione della Commissione fa riferimento soltanto alla violazione del diritto d'autore e alla contraffazione di un marchio. Pertanto, l'ambito di applicazione deve essere limitato a questi due elementi. Ciò è conforme all'accordo sugli ADPIC, che utilizza i termini "violazione del diritto d'autore" e "contraffazione di un marchio".

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 22
Articolo 1, comma 1

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ***che comprendono il diritto d'autore e i diritti affini, il diritto "sui generis" delle basi di dati e il diritto delle marche tranne le violazioni del diritto brevettuale, dei diritti derivati di certificati integrativi di protezione ovvero dei diritti relativi alla protezione tramite il modello di utilità.***

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Emendamento 23
Articolo 1, comma 2

Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.

soppresso

Or. en

Motivazione

La motivazione della Commissione fa riferimento soltanto alla violazione del diritto d'autore e alla contraffazione di un marchio. Pertanto, l'ambito di applicazione deve essere limitato a questi due elementi. Ciò è conforme all'accordo sugli ADPIC, che utilizza i termini "violazione del diritto d'autore" e "contraffazione di un marchio".

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 24
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

I brevetti, i modelli di utilità e i certificati di protezione supplementare sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva eccetto nel caso in cui possa essere dimostrato che la violazione di questi diritti costituisce una grave minaccia per la

pubblica salute o sicurezza.

Or. it

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Emendamento 25
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

Conformemente alla convezione sulla criminalità informatica (Cybercrime), del Consiglio d'Europa, del 23 novembre 2001, sottoscritta dall'UE, la nozione di "pirateria intellettuale" va ristretta alle violazioni penali aventi carattere commerciale e comunque comportanti rilevanti e oggettive violazioni in termini di contraffazione (produzione in serie di contenuti illeciti imitativi o riproduttivi di un originale).

Or. it

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 26
Articolo 2, titolo

Definizione

Definizioni

Or. fr

Motivazione

È auspicabile che sia definita la nozione di contraffazione, di fondamentale rilevanza ai fini dell'applicazione della presente proposta di direttiva. Per comminare sanzioni occorre una definizione chiara della nozione di contraffazione comprensiva di tutte le forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale compresa la detenzione di merci contraffatte.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 27

Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva si intende per "contraffazione" il fatto per chiunque di:

a) detenere senza legittimo motivo, importare sotto qualsiasi regime doganale o esportare merci recanti un marchio contraffatto;

b) offrire alla vendita o vendere merci recanti un marchio contraffatto;

c) riprodurre, imitare, utilizzare, apporre, sopprimere, modificare un marchio, un marchio collettivo o un marchio collettivo di certificazione, in violazione dei diritti conferiti dalla sua registrazione e dei divieti che ne derivano;

d) consegnare deliberatamente un prodotto o fornire un servizio diverso da quello richiestogli sotto un marchio registrato.

Or. fr

Motivazione

È auspicabile definire la nozione di contraffazione che svolge un ruolo centrale in sede di applicazione della presente proposta di direttiva. Per comminare sanzioni occorre una definizione chiara della nozione di contraffazione comprensiva di qualsiasi forma di violazione dei diritti di proprietà intellettuale compresa la detenzione di merci contraffatte.

Emendamento presentato da Dorette Corbey e Edith Mastenbroek

Emendamento 28

Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazione" si intende una violazione relativa ad un bene che riprende elementi caratteristici di un prodotto o di un marchio protetto in modo mirato e senza modifiche.

Or. en

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Emendamento 29
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazione" si intende una violazione relativa ad un bene che riprende elementi caratteristici di un prodotto o di un marchio protetto in modo mirato e senza modifiche.

Or. en

Motivazione

È essenziale definire il reato con precisione. L'armonizzazione delle sanzioni penali relative alla proprietà intellettuale deve essere limitata ai casi evidenti di pirateria. Nei casi dubbi, in particolare per questioni concernenti l'ampiezza della tutela nel campo della similarità, sono sufficienti le sanzioni civili.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Emendamento 30
Articolo 2, comma 1 ter (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazione su scala commerciale" si intende un'attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto, che causa una considerevole perdita diretta al titolare di tale diritto. Lo scambio tra singoli, senza fini di lucro, di un contenuto legalmente acquisito deve essere escluso dall'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il termine "scala commerciale" unisce diversi aspetti e non definisce in modo adeguato gli elementi di un reato. Si propone "attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto". Il presente emendamento è pressoché identico all'emendamento n. 6 ITRE. Esso cambia "violazione a fini di lucro" con "attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto". Sia "intento" sia "attività" sono termini necessari, in quanto non si

può essere sicuri dell'intento se non viene compiuta alcuna attività.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Emendamento 31

Articolo 2, comma 1 quater (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "violazione del diritto d'autore" si intende un atto che soddisfi in modo cumulativo i seguenti elementi:

- a) una copia non modificata;***
- b) un'attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto;***
- c) comportare una considerevole perdita diretta per il titolare dei diritti;***
- d) una violazione deliberata e consapevole del diritto d'autore in causa.***

Or. en

Motivazione

È essenziale definire il reato in modo preciso. La prima condizione deve essere una copia non modificata. In caso contrario, non si può parlare di violazione di un diritto d'autore.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Emendamento 32

Articolo 2, comma 1 quinquies (nuovo)

Ai fini della presente direttiva per "contraffazione di un marchio" si intende un atto che soddisfi in modo cumulativo i seguenti elementi:

- a) un segno identico al marchio in relazione a beni o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato;***
- b) un'attività commerciale esercitata con l'intento di conseguire un profitto;***
- c) comportare una considerevole perdita***

diretta per il titolare dei diritti;
d) una violazione deliberata e consapevole del marchio in causa.

Or. en

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 33
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato **qualsiasi violazione intenzionale** del diritto di proprietà intellettuale **commessa** su scala commerciale, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato **soltanto le violazioni intenzionali** del diritto di proprietà intellettuale **commesse** su scala commerciale, **con il fine di assistere la criminalità organizzata e/o che costituiscano una grave minaccia per la salute o la sicurezza**, e il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

Or. it

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 34
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione. il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, **definito come la disponibilità di beni immateriali a scopi di lucro**, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione. il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

Or. pl

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 35
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale **commessa su scala commerciale**, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

Or. fr

Motivazione

Benché l'articolo 61 dell'ADPIC introduca il criterio di scala commerciale, la gravità di una deliberata violazione di un diritto di proprietà intellettuale deve poter essere sanzionata senza tener conto della quantità che può costituire un'aggravante senza essere necessariamente determinante. Ciò consentirebbe di punire i traffici cosiddetti "di formiche" che consistono a introdurre contraffazioni su piccola scala con talvolta gravi conseguenze indipendenti dalla quantità (esempio dei farmaci contraffatti). Il diritto comunitario dovrebbe essere più severo del diritto internazionale.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 36
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, **e, nei casi gravi**, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

Or. cs

Motivazione

Si riprende la formulazione dell'accordo sugli ADPIC. Per quanto concerne il tentativo, la complicità e l'istigazione, le sanzioni sono possibili solo nei casi gravi.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Emendamento 37
Articolo 4

I. Per i reati di cui all'articolo 3, gli Stati

Per i reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri prevedono sanzioni **efficaci**,

membri prevedono *le* sanzioni *seguenti*:

proporzionate e dissuasive.

a) per le persone fisiche: pene restrittive della libertà personale;

b) per le persone fisiche e giuridiche:

i) ammende,

ii) la confisca dell'oggetto, degli strumenti utilizzati e dei prodotti originati dai reati, o dei beni il cui valore corrisponde a tali prodotti.

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle seguenti sanzioni:

a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale;

b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato principalmente per commettere la violazione in questione;

c) l'interdizione, permanente o temporanea, di esercitare attività commerciali;

d) l'assoggettamento a controllo giudiziario;

e) la liquidazione giudiziaria;

f) l'esclusione dal godimento di benefici e aiuti pubblici;

g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

Or. en

Motivazione

A detailed description of the penalties creates problems since national law systems differ. Formulation conform with Council Regulation (EC) 1383/2003 of 22.7.2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights. In the letter sent to Commissioner Frattini from Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, President of the Senate, and Mr. F.W. Weisglas, President of the House of Representatives, on 3.7.2006, Dutch Parliament itself suggests to use this formulation.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 38
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle seguenti sanzioni:

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno **e se richiesto dall'interesse comune**, delle seguenti sanzioni:

Or. cs

Motivazione

Si tratta di violazioni gravi dei diritti fondamentali, ed è quindi auspicabile che siano giustificate da un interesse comune.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 39
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale;

a) la distruzione **anticipata totale** dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale, **fatta salva la conservazione senza cauzione di campioni probanti**;

Or. fr

Motivazione

Per motivo di sicurezza si propone la distruzione rapida e integrale dei beni lesivi del diritto di proprietà intellettuale tranne gli elementi necessari per l'indagine. Tale provvedimento evita altresì di sostenere le esose e dispendiose spese di custodia. La visualizzazione del deposito può essere compiuta fotografandolo al momento della scoperta. Se del caso, la distruzione dello stesso può essere subordinata all'accordo o alla mancata opposizione alla chiamata in causa qualora sia identificato senza che si tratti di un riconoscimento di colpevolezza.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 40
Articolo 4, paragrafo 2, lettera g bis (nuova)

g bis. il pagamento, da parte del

contraffattore, delle spese di custodia.

Or. fr

Motivazione

Al contraffattore dovrebbe poter essere comminata la sanzione complementare di pagare le spese di custodia dei beni conservati per i fini dell'indagine tanto più che tali spese possono risultare cospicue qualora i prodotti conservati, anche se in piccole quantità siano voluminosi e le indagini si protraggano nel tempo.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Emendamento 41

Articolo 5

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.** **soppresso**
- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono ammende penali o non penali:**
- a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi;**
 - b) di un massimo non inferiore a 300 000 euro per i casi di cui al paragrafo 1.**

Or. en

Motivazione

Le sanzioni sono già menzionate nell'articolo 4.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 42
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano **commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata** e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano **considerati reati gravi** e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Or. en

Motivazione

Il criterio restrittivo di "criminalità organizzata" può impedire la creazione di un quadro sanzionatorio penale veramente efficace a livello europeo. Inoltre, costituirebbe un nuovo elemento che non si ritrova nelle legislazioni nazionali (fatta eccezione per la Francia) né nell'accordo ADPIC dell'OMC. Vi è un assoluto bisogno di orientamenti perfezionati in materia di sanzioni per la violazione penale dei diritti di proprietà intellettuale. Tali orientamenti, come previsti nella proposta, saranno utili solo se applicabili a tutti i reati che causino un grave danno commerciale ai titolari dei diritti, indipendentemente dal fatto che siano commessi nel contesto della criminalità organizzata.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 43
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata **e** comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata **o** comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle

persone.

persone.

Or. fr

Motivazione

Il rischio per la salute o la sicurezza di persone non dovrebbero essere criteri integrativi o cumulativi in ordine all'appartenenza a un'organizzazione criminale bensì criteri sufficientemente gravi per punire una persona fisica responsabile di un tale reato.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 44
Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono ammende penali o non penali:

a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi;

b) di un massimo non inferiore a 300 000 euro per i casi di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono ammende penali o non penali.

Or. en

Motivazione

Molti Stati membri non prevedono ammende penali massime per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Ora, non si dovrebbero fissare limiti precisi per le ammende. In taluni casi di pirateria o contraffazione commerciale, un'ammenda di 100.000 euro sarebbe inadeguata. Dato che una persona giuridica non può essere incarcerata e che le sanzioni finanziarie sono, essenzialmente, l'unico rimedio penale, non dovrebbero essere posti limiti all'eventuale ammenda. Inoltre, se la proposta fissasse i massimali per le ammende, andrebbero inclusi dei meccanismi che impongano alla CE o gli Stati membri di rivedere periodicamente il livello delle ammende stesse.

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 45
Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono ammende penali o non penali :

a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi;

b) di un massimo non inferiore a 300 000 euro per i casi di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono ammende penali o non penali :

In caso di sanzioni pecuniarie il giudice di ogni Stato membro determina, nella sua sentenza, l'importo dell'ammenda tenendo conto del danno causato, del valore dell'oggetto del reato o del correlato beneficio, essendo inteso che l'elemento principale di cui tener conto in tutti i casi è la situazione economica del colpevole detratta dal suo patrimonio, dai suoi redditi, dai suoi oneri e doveri familiari e da altre circostanze personali.

Or. es

Motivazione

La determinazione di importi fissi per le ammende applicabili alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dal presente articolo appare eccessivamente rigida e difficilmente compatibile con il principio di sussidiarietà. L'emendamento rispetta tale principio pur preservando l'obiettivo dell'armonizzazione cui mira la proposta.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 46

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) di un massimo non inferiore a **100 000 euro** per i casi meno gravi;

a) di un massimo non inferiore a **300 000 euro** per i casi meno gravi **e fino al quintuplo dell'ammontare del guadagno lucrato dal contraffattore;**

Or. fr

Motivazione

Occorre rendere le ammende più dissuasive e correlate con le entità economiche e finanziarie in gioco. All'uopo sembrerebbe interessante che tali ammende possono essere proporzionate al guadagno lucrato dal contraffattore: nel settore finanziario, l'autorità preposta ai mercati finanziari può pertanto comminare ammende fino al decuplo dell'ammontare dei profitti

lucrati. Ciò sembra abbastanza dissuasivo per fungere da riferimento.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 47

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) di un massimo non inferiore a **300 000 euro** per i casi di cui al paragrafo 1.

b) di un massimo non inferiore a **600 000 euro** per i casi di cui al paragrafo 1 ***fino al decuplo dell'ammontare del guadagno lucrato dal contraffattore.***

Or. fr

Motivazione

Occorre rendere le ammende più dissuasive e correlate con le entità economiche e finanziarie in gioco. All'uopo sembrerebbe interessante che tali ammende possono essere proporzionate al guadagno lucrato dal contraffattore: nel settore finanziario, l'autorità preposta ai mercati finanziari può pertanto comminare ammende fino al decuplo dell'ammontare dei profitti lucrati. Ciò sembra abbastanza dissuasivo per fungere da riferimento.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 48

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b bis (nuova)

b bis. proporzionali al reddito della persona, in caso di persone giuridiche.

Or. pl

Motivazione

In tale settore si può citare il precedente dell'articolo 6 del progetto di decisione quadro teso a potenziare il quadro penale per la repressione dell'inquinamento a partire dalle navi (Documento UE 9810/05).

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 49

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano **stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.... sulla lotta contro la criminalità organizzata** e **qualora** comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano **gravi** e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Or. en

Motivazione

È preoccupante il fatto che l'articolo 6 riguardi unicamente reati commessi nel contesto della criminalità organizzata. Tale articolo potrà essere utile soltanto se applicabile a tutti i reati che causino ai titolari dei diritti seri danni commerciali, indipendentemente dal fatto che vengano commessi nel contesto della criminalità organizzata. L'articolo 6 della proposta di decisione quadro dovrà pertanto cancellare il riferimento alla criminalità organizzata, sostituendolo con il termine "reati gravi".

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 50

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.... sulla lotta contro la criminalità organizzata e **qualora** comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Gli Stati membri, **nel rispetto dei diritti fondamentali**, adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.... sulla lotta contro la criminalità organizzata e **qualora** comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Motivazione

Si reca un serio pregiudizio ai diritti fondamentali ed è quindi necessario che in questi casi gli Stati membri rispettino tali diritti.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni e Patrizia Toia

Emendamento 51

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, **quantomeno** quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.... sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.... sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Or. en

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 52

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati

commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata o qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Or. fr

Motivazione

È preferibile estendere i casi di confisca di beni appartenenti ad una persona fisica o giuridica condannata optando per una formula alternativa anziché cumulativa in ordine ai reati commessi.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Patrizia Toia e Vladimír Remek

Emendamento 53
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Gli Stati garantiscono che, mediante misure penali, civili e procedurali, il ricorso abusivo a minacce di sanzioni penali possa essere vietato e soggetto a sanzioni.

Gli Stati membri vietano gli abusi procedurali, in particolare quando le misure penali sono applicate per far rispettare le esigenze del diritto civile.

Or. en

Motivazione

La possibilità per un titolare di diritti di scoraggiare le violazioni aumenta in misura notevole con la minaccia di sanzioni penali. Sono inoltre ipotizzabili abusi procedurali. L'armonizzazione delle sanzioni penali per i reati di violazione del diritto d'autore richiede pertanto l'adozione di contromisure. Sia il diritto internazionale che quello europeo impongono la prevenzione di abusi dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 54
Articolo 7, comma 1

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, *e gli esperti* possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

Or. fr

Motivazione

La nozione di esperti, senza ulteriore precisione, è quanto mai vaga. Poiché il loro intervento nello svolgimento delle indagini è tanto meno specificato essa potrebbe ritardare inutilmente l'iter di tali indagini oltre che la composizione delle controversie. È pertanto preferibile sopprimere tale riferimento.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 55
Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

A tal fine, i titolari di diritti di proprietà intellettuale ricevono informazioni connesse con l'indagine e riguardanti segnatamente:

- le circostanze dei fatti e del luogo della confisca;***
- il numero di persone interpellate;***
- il numero di prodotti o beni interessati.***

Or. ffr

fr

Motivazione

Per l'indagine è normale che i titolari di diritti di proprietà intellettuale interessati ricevano informazioni basilari (fatti, luoghi, interpretazioni, quantitativi) per poter recare un concorso efficace e documentato alle indagini.

Emendamento 56
Articolo 8

Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui all'articolo 3 non sia subordinata alla dichiarazione o all'accusa di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le autorità preposte alle indagini penali non devono poter agire di propria iniziativa prima della presentazione di una denuncia da parte del titolare dei diritti. Poiché le disposizioni in materia di licenze non sono rese pubbliche, il titolare dei diritti ha fundamentalmente la facoltà di disporre dei suoi diritti come ritiene opportuno.

Emendamento 57
Articolo 8

Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui all'articolo 3 non sia subordinata alla dichiarazione o all'accusa di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio.

Uno Stato membro che fa dipendere il perseguimento dei reati di cui all'articolo 3 da un'accusa o da una richiesta del titolare dei diritti prende le misure necessarie per garantire che quantomeno le autorità e le istituzioni competenti nel quadro delle indagini penali

a) se vi è il sospetto che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, comunichino la presunta violazione al titolare dei diritti interessato e

b) in caso di sospetto adeguatamente fondato, possano sequestrare le merci per tre giorni lavorativi dopo la ricezione della comunicazione da parte del titolare dei diritti, in modo da dargli la possibilità di presentare una denuncia o di richiedere l'avvio di un procedimento.

Motivazione

La Commissione propone un sistema ufficiale, ma negli Stati membri esistono anche sistemi privati. Questi consentono un'azione penale mirata, se le misure di diritto civile non sono sufficienti. Deve essere possibile mantenere tali sistemi anche in futuro. Se le autorità vengono a conoscenza di atti di pirateria, è importante che il titolare dei diritti interessato sia informato della presunta violazione e che le merci in causa possano essere sequestrate in via provvisoria.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 58

Articolo 8

Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui all'articolo 3 **non sia subordinata** alla dichiarazione o **all'accusa** di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio.

Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui all'articolo 3 **sia consentita anche in mancanza di** dichiarazione o d'accusa di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio.

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 9.